

Registro Concessioni

Pratica Dm0164PS

Anno 2026 N. PS02

Rep. N. 2366

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale

Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 259/2003;
Visto il D.M. n. 55 del 15/03/2022, recante la nomina dell'Ing. Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;
Vista l'istanza acquisita al protocollo n. E-18708 del 22/09/2025 e successive integrazioni, con la quale la Fibercop S.P.A. ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima in località Porto nel Comune di Pesaro;
Visto l'Autorizzazione Doganale prot.ADM.DT01U07.REGISTRO UFFICIALE.0006935.05-02-2026.U;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Pesaro assunto al prot. 1382 del 28/01/2026;
Vista la pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.;
Considerato che nessuno ha presentato entro il termine previsto nell'avviso osservazioni inerenti alla concessione di cui trattasi ovvero eventuali istanze concorrenti;
Vista la Delibera n. 3 del 29/01/2026 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti alla regolarità fiscale, contributiva e previdenziale, nonché la certificazione antimafia;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla FIBERCOP S.P.A.

C.F. 11459900962

di seguito denominata Concessionario, con sede legale in Milano (MI) Via Marco Aurelio n. 24, in persona del dott. Nisticò Roberto, giusta procura a rogito del Notaio Sandra De Franchis- Registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 Il 27 marzo 2025 al n. 9826 serie 1T, **di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo pari a 2.244 mq - identificato in catasto al foglio 19 p.lla 2530, allo scopo di realizzare e mantenere – infrastruttura Fibra ottica ivi compresa la posa di n. 9 pozzetti dim. 76x40 + n.1 posa di pozzetto dim 125x80 - in località Porto nel Comune di Pesaro.** La presente concessione è assentita, per quanto di competenza di questa Autorità di sistema portuale, con decorrenza dal 13/03/2026 al 31/12/2029.

Il canone non è dovuto secondo quanto previsto all'art. 54 comma 1 del Dlgs 259/2003 in recepimento delle direttive quadro sulle comunicazioni elettroniche (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo e 16 settembre 2002), a mente del quale le pubbliche amministrazioni non possono introdurre ulteriori oneri o canoni che non siano stabiliti nel richiamato Decreto legislativo.

Il valore complessivo dell'atto che il Concessionario è tenuto a corrispondere per il periodo previsto è pari ad € 0,00 (zero/00), fatte salve eventuali variazioni di legge.

Il Concessionario ha presentato polizza assicurativa n. Copertura Responsabilità Civile Generale – Polizza n. 440363689 quale copertura assicurativa RCT e RCO con massimale unico di €10.000.000,00 emessa da Generali Italia S.p.A assunta al prot. Prot. E-1890 del 05/02/2026.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

1. Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara

espressamente di accettare, come in effetti le accetta.

2. Per gli eventuali anni successivi al primo, il canone dovrà essere pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della determina relativa all'anno di cui trattasi. Ferma restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di dichiarare la decadenza del concessionario per morosità, nonché il diritto di incamerare la cauzione sopra richiamata, il ritardato pagamento del canone produrrà interessi moratori.
3. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
4. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge etero integranti;
5. Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti. In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo prima della data di scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato rinunciatario alla concessione che scadrà ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.. Pertanto, qualora l'occupazione permanga dopo la scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato occupante abusivo di area demaniale marittima, soggetto a pagamento delle indennità per abusiva occupazione, e sotto tale profilo è sottoposto a norma di legge.
6. L'Autorità di Sistema Portuale ha sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, e in particolare secondo il disposto dell'art. 42 C.d.N., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.
7. La decadenza può essere pronunciata nei casi previsti dall'art. 47 del C.d.N., previa comunicazione di apertura di procedimento di decadenza.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera b) del C.d.N. il periodo fissato per il non uso continuato della concessione è pari ad un massimo di 6 mesi, se non sorretto da giustificato motivo.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera d) del C.d.N. il numero di rate annuali il cui omesso pagamento comporta la decadenza è fissato in una annualità.
10. In caso di cessazione della concessione, inclusa la revoca della concessione e la dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata e riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale, notificata all'interessato in via amministrativa.
11. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del Concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi dalle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del C.d.N., oppure rivalendosi - ove lo preferisca - sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del C.d.N.
12. Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Autorità di sistema portuale dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi assunti nei confronti della stessa e verso terzi di ogni eventuale danno, nocumento o pregiudizio, cagionato a persone, mezzi, cose, opere, proprietà in conseguenza dell'esercizio delle attività che costituiscono lo scopo della presente concessione.
13. Il Concessionario non può:
 - eccedere i limiti assegnatigli nell'uso e/o nell'occupazione delle aree demaniali oggetto di concessione, o variare tali limiti;
 - erigere opere non consentite, o variare quelle ammesse;
 - cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto della concessione né destinarlo ad altro uso;
 - compiere atti o fatti, anche omissivi, tali da costituire o provocare il rischio di costituzione di servitù sulle aree concesse da parte dei proprietari delle aree attigue;
 - recare intralcio agli usi delle aree concesse ed alla pubblica circolazione su di esse, ove prevista.
14. Il Concessionario è tenuto a lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona

demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. Tale accesso può in particolare avvenire senza alcun obbligo di preavviso.

15. La presente licenza, che regolarizza esclusivamente l'occupazione demaniale marittima, è inoltre subordinata, oltre che alle discipline Doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:
16. Il Concessionario non può iniziare lavori eventualmente autorizzati se prima non ottiene, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche;
17. il Concessionario ha l'obbligo di ottenere, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di altre Amministrazioni Pubbliche e di rispettare tutte le leggi e disposizioni per l'esercizio della medesima.
18. Eventuali manufatti ed installazioni asservite all'attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., recate nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
19. Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
20. Il Concessionario dovrà verificare e procedere all'accatastamento dei beni in concessione, rispettare le procedure previste dal SID e di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
21. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., evitando ogni forma di inquinamento.
22. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e s.m.i..
23. Il concessionario dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 e s.m.i. nonché il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
24. Al Concessionario incombe l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, della pulizia e del decoro delle opere, dei manufatti e degli impianti eretti sulle aree concesse nonché della loro messa a norma. In particolare, costituisce specifico impegno del Concessionario, a pena di decadenza, eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari ad eliminare i fattori di rischio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale, compreso la rimozione di sostanze amiantose. Lo stato manutentivo di quanto oggetto della presente concessione demaniale potrà essere dall'Autorità di Sistema Portuale verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della concessione. In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità di Sistema Portuale concedente, fatto salvo il disposto dell'art. 47 del C.d.N., vi provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario dopo che l'Amministrazione avrà emesso opportuna diffida fissando in essa il termine ed i lavori da eseguire, rivalendosi sulla cauzione di cui al punto precedente, ferma restando la responsabilità del Concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.
25. Il Concessionario deve adottare ogni provvedimento necessario, o anche solo opportuno, ad evitare danni e infortuni a persone, opere e cose, al fine di garantire ed assicurare la massima sicurezza sul luogo di lavoro, attenendosi, inoltre, a tutta la normativa di settore, relativa alla prevenzione degli infortuni ed in materia previdenziale, assistenziale e contributiva.
26. L'Autorità di Sistema Portuale non assume nessuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale di quelle costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni od altre cause degradanti.
27. Il Concessionario manleva in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso della presente concessione.
28. Il Concessionario si impegna a pagare tutte le spese inerenti la presente licenza, ivi comprese quelle relative ad eventuali utenze varie, raccolta rifiuti e, più in generale, ogni altra spesa di amministrazione e gestione dei beni assentiti, nonché a pagare gli oneri fiscali connessi alla presente licenza, ed eventuali tributi che colpiscono già al

presente o possano colpire in futuro i beni oggetto di concessione.

29. Il Concessionario si impegna altresì a fornire tutte le ulteriori informazioni inerenti la concessione che l'Autorità di Sistema Portuale riterrà di chiedere.
30. Il Concessionario dovrà apporre idonea cartellonistica (targa) contenente il numero della concessione e il contatto di un responsabile che in caso di incendio o di eventuale altra emergenza in ambito portuale si renda disponibile al fine di collaborare con il personale intervenuto per fronteggiare l'emergenza stessa.
31. Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo pec: aol_am_ado@pec.fibercop.it impegnandosi a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, per i conseguenti adempimenti di competenza, eventuali variazioni dello stesso, nonché ogni modifica e variazione della compagine societaria che possa verificarsi durante il periodo di validità della presente concessione.
32. Il Concessionario è consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE, del trattamento ed utilizzo, anche attraverso strumenti informatici e telematici, di tutti i dati conferiti e riportati nella presente e negli atti istruttori del procedimento, per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari. Il Concessionario potrà esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento 2016/679 UE.
33. Le imposte di registro ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
34. Il rilascio della concessione demaniale resta comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni rilasciate dalla Direzione Tecnica di questa Autorità per analoghi utilizzi, di seguito riportate e già comunicate con nota prot. 1531_2026:
35. Le installazioni impiantistiche oggetto della concessione dovranno risultare conformi a tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di qualunque ordine e grado, con particolare riferimento alle norme in materia edilizia e urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché alle norme UNI e CEI. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche e di esposizione a campi elettromagnetici, elettrici e magnetici.
36. Le installazioni non dovranno in alcun caso costituire pericolo per la pubblica incolumità né interferire con le attività portuali locali. Resterà pienamente responsabile il titolare della concessione, che dovrà adottare ogni necessaria misura di sicurezza.
37. Prima dell'avvio delle operazioni di scavo dovranno essere individuati in sito i sottoservizi tecnologici esistenti, al fine di garantirne l'integrità.
38. Gli scavi per la posa delle linee impiantistiche interrato dovranno essere eseguiti secondo la buona prassi e con idonei accorgimenti, affinché non derivino danni alle sovrastrutture stradali esistenti né pericoli per la pubblica incolumità. In particolare:
39. il perimetro delle aree di scavo dovrà presentare un profilo netto, ottenuto mediante preventivo taglio delle pavimentazioni esistenti in conglomerato bituminoso o mediante scarifica meccanica;
40. le nuove linee impiantistiche dovranno essere posate a profondità adeguate, comunque non inferiori a cm 50, e segnalate con apposite bandelle di identificazione;
41. il rinfilanco delle tubazioni e dei manufatti interrati dovrà essere eseguito con conglomerati cementizi di resistenza idonea al traffico veicolare pesante normalmente presente nell'area;
42. al termine delle operazioni di scavo, le pavimentazioni stradali dovranno essere ricostruite con conglomerati bituminosi a caldo, stesi e cilindati meccanicamente, curando la sigillatura dei giunti di raccordo con le pavimentazioni esistenti mediante colata di bitume liquido a caldo, con sfalsamento dei giunti dei diversi strati.
43. Prima dell'inizio delle operazioni di scavo, il concessionario dovrà richiedere a questa Autorità l'emissione di apposita Ordinanza a tutela della pubblica incolumità, allegando la planimetria della porzione di cantierizzazione con indicazione degli spazi da occupare, corredata da cronoprogramma.
44. Restano a carico del titolare della concessione tutti gli oneri relativi all'acquisizione dei titoli autorizzativi e degli assenti comunque previsti dalla normativa vigente, inclusi i titoli edilizi, nonché gli adempimenti e le denunce

dovuti agli organi di controllo competenti.

45. Si precisa altresì che:
46. eventuali modifiche alle opere oggetto di concessione dovranno essere preventivamente richieste ai sensi dell'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione, secondo le modalità di cui all'art. 8 del citato regolamento;
47. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della concessione resta integralmente a carico del concessionario.
48. Si confermano le prescrizioni indicate dall'Amministrazione Comunale – Servizio Sviluppo Urbano ed Economico, U.O. Attività Economiche e SUAP, riferite al tratto ricadente in ambito comunale e da tenere comunque presenti anche per le lavorazioni in ambito portuale:
49. tutte le porzioni di sede stradale interessate da scavi dovranno essere ripristinate nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.M. 01/10/2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”;
50. gli scavi su strada dovranno essere realizzati mediante tecnica no-dig; ove ciò non sia tecnicamente possibile, dovrà essere riasfaltata l'intera sede stradale;
51. nei punti in cui gli scavi interferiscano con altri sottoservizi, dovranno essere preventivamente presi accordi con i proprietari e/o gestori delle reti interessate;
52. gli scavi per la realizzazione di pozzetti dovranno essere eseguiti con una larghezza non inferiore a cm 10 per lato rispetto al pozzetto, al fine di consentire un adeguato riempimento e costipamento; il pozzetto dovrà essere rinfiancato con calcestruzzo e, lungo le vie di grande traffico, posato su un letto di sabbia;
53. gli attraversamenti stradali lungo strade di grande traffico dovranno essere immediatamente ripristinati con uno strato di asfalto di spessore pari a cm 4.
54. La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Ancona, 13/03/2026

Il Concessionario
per Fibercop S.P..
Dott. Roberto Nisticò (per procura)
Firmato digitalmente

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

Ricevuta del: 13/03/2026 ora: 11:13:38

Utc: 1773396812936913

Utc_string: 2026-03-13T11:13:32.936913+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 13/03/2026

Ora invio: 11:13:32

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20260313

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 237969594

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 430,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2366/2026 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1910 del 13/03/2026

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo		Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro	